

TI_GERICHTE 15.2017.15 vom 4. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2017.15

FR: TI_GERICHTE 15.2017.15 du 4 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 15.2017.15 del 4 marzo 2017

Regeste

Notifica del precetto esecutivo a un impiegato della società escussa. Legittimazione dell'impiegato a interporre opposizione. Ratifica

Erwägungen

E. 4

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

E. 4.1

La notifica sostitutiva di un atto esecutivo a un impiegato della società che non ne sia un amministratore, un direttore o un procuratore può quindi avvenire unicamente quando la notifica a una di queste persone non è potuta avvenire perché temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12 consid. 3/b, con rif.; sentenza della CEF 15.2013.77 del 17 settembre 2013 consid. 3).

E. 4.2

Nel caso di specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio, ossia in _____ a _____, nelle mani di un impiegato – tale _____ – che non risulta essere amministratore, direttore o procuratore della stessa, l'unica persona abilitata a rappresentarla, secondo le indicazioni del registro di commercio, essendo il suo amministratore unico AM 1. Non è dato di sapere se in quell'occasione quest'ultimo era anche presente nei locali della società. Fosse stato assente, la notifica del precetto esecutivo andrebbe considerata irregolare e da rifare, fatta salva una successiva ratifica dell'amministratore unico. La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché l'escussa non ha ricorso contro la decisione impugnata benché ne sia venuta a conoscenza tramite la notifica del ricorso. Non presentando osservazioni, essa ha tacitamente ammesso la validità della notificazione.

E. 5

L'opposizione fatta da un impiegato di una persona giuridica che, secondo l'iscrizione contenuta nel registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l'ufficio di esecuzione, rispettivamente l'autorità di vigilanza, deve esaminare se l'impiegato ha agito con l'autorizzazione degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l'opposizione (DTF 97 III 115 seg.; 99 III 64 consid. 4; 107 III 50 consid. 1; sentenze della CEF 15.2014.112 del

17 novembre 2014 consid. 2 e 15.2009.13 del 17 marzo 2009 consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 et 24 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 6 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkomentar, 2010, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso specifico, direttamente interpellato dalla Camera (in virtù dell'art. 19 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]), il 3 maggio 2017 l'amministratore unico della società escussa, AM 1, ha ratificato l'opposizione interposta dal dipendente _____ . Contrariamente a quanto pare credere il ricorrente, tale ratifica ha effetto retroattivo (sentenza del Tribunale federale 4A_107/2010 consid. 2.3; Watter in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 a ed. 2015, n. 8 ad art. 38 CO; Chappuis in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 9 ad art. 38 CO), ed è pertanto efficace anche se avviene dopo la scadenza del termine d'opposizione. Ciò segna la sorte del ricorso.

E. 6

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.